

(N. 1849)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1951

Concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene, per pubblicazioni su scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene proposta la concessione di un contributo straordinario a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione di materiale scientifico, grafico e fotografico relativo a scavi e restauri eseguiti da nostri funzionari e studiosi nelle isole del Dodecanneso, raccolto e selezionato dal Ministero della pubblica istruzione.

Già prima dell'8 settembre 1943 l'Istituto storico archeologico F.E.R.T. di Rodi si stava occupando della stampa di alcune pubblicazioni destinate ad illustrare l'importante lavoro archeologico compiuto dall'Italia nel Dodecanneso: queste sono di importanza scientifica e politica tale che il Governo non può restare indifferente.

Dare alle stampe quei volumi contribuirebbe in questo momento a confermare il diritto riconosciuto all'Italia di pubblicare le iscrizioni del Dodecanneso ed anche a consolidare i nuovi rapporti di collaborazione che nel campo culturale si vanno stabilendo con la Grecia, grazie alla riapertura della Scuola italiana di archeologia in Atene e alla attività degli studiosi italiani a Rodi.

Si deve poi far presente che le pubblicazioni — avendo una particolare importanza internazionale scientifica ed essendo ricercate da studiosi, da biblioteche specializzate e da grandi biblioteche pubbliche di ogni Paese — sarebbero rapidamente esaurite, e il ricavato della vendita delle medesime potrebbe essere destinato alle future pubblicazioni degli scavi inediti del Dodecanneso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire quattro milioni a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione delle opere relative alle scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente graverà sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.